

Rapporto di attività 2020

Assistenza giudiziaria internazionale



Impressum

Editore:
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna 2021

Redazione:
Ufficio federale di giustizia UFG

Traduzioni:
Servizio linguistico DFGP e Caf

Immagini: Keystone, Getty Images, Polizia cantonale vodese, Eurojust, UFG, R. de Stoutz

Maggio 2021

Indice

Editoriale	5
1 L'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	6
1.1 L'Ambito direzionale	6
1.2 Le unità e le loro competenze	7
1.3 Cambiamenti di personale nella Procura svizzera di collegamento presso Eurojust: nuovo procuratore di collegamento dall'inizio del 2021	8
2 Cooperazione in tempi di COVID-19	9
3 Una selezione di casi	13
4 Ultimi sviluppi ...	19
4.1 Ripartizione dei valori patrimoniali sequestrati/ <i>Asset sharing</i> : ricompensa per una cooperazione coronata da successo	19
4.2 Collaborazione con la Corte penale internazionale, i tribunali penali speciali e il tribunale che è loro succeduto: punto della situazione	22
4.3 Ucraina – Caso Yanukovich: conclusione delle procedure di assistenza giudiziaria pendenti	23
5 Nuove basi legali per la collaborazione	24
5.1 Il rivisto articolo 1 AIMP: estensione della collaborazione con le istituzioni penali internazionali	24
5.2 I nuovi articoli 80 ^o bis e 80 ^o ter AIMP – assistenza giudiziaria dinamica e squadre investigative comuni: le novità della revisione dell'AIMP	25
6 Panoramica degli strumenti elettronici ausiliari sul sito dell'UFG IRH	26
7 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale	27
7.1 Estradizione e trasferimento	27
7.2 Assistenza giudiziaria accessoria	27
8 Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2016–2020	29

Editoriale



Nel 2020 la pandemia da coronavirus ha messo a soqquadro la nostra vita quotidiana. Nel tentativo di fermare il virus, che si è diffuso con estrema rapidità in tutto il mondo, da un giorno all'altro è stata fortemente limitata la libertà di movimento, che fino al 2019 era stata quasi illimitata e da lungo tempo era considerata scontata. Le frontiere nazionali sono state

chiuse, i voli sono stati bloccati. Anche all'interno del nostro Paese le regole di distanziamento sociale hanno reso più difficili i contatti fisici. La mutata situazione ha messo alla prova meccanismi e abitudini affermati e processi comprovati, richiedendo un loro ripensamento alla luce della pandemia e un loro adeguamento alle nuove condizioni.

La pandemia ha avuto notevoli ripercussioni anche sulla collaborazione internazionale e quindi sul lavoro dell'UFG IRH. Tutti i settori di attività del nostro Ambito direzionale ne hanno risentito. Per sua natura, la pandemia ha avuto ripercussioni soprattutto nei casi in cui si trattava di trasferire fisicamente le persone da uno Stato all'altro oltre i confini nazionali, ossia sull'esecuzione delle estradizioni e dei trasferimenti di condannati. Le restrizioni hanno poi influito anche sulla cooperazione operativa nel settore dell'assistenza giudiziaria accessoria. Non sono state risparmiate nemmeno la collaborazione con altre autorità e altri Stati nell'ambito delle conferenze e degli incontri internazionali e nazionali né le trattative relative a trattati internazionali.

Con tanta buona volontà, flessibilità e non di rado un pizzico di creatività, si sono potuti superare alcuni ostacoli che si opponevano alla collaborazione, non da ultimo grazie ai rapporti di fiducia esistenti con le autorità partner nazionali ed estere, che sono stati instaurati e curati con attenzione per anni e si sono rivelati particolarmente importanti proprio in questo periodo di crisi. In tal modo l'UFG IRH ha potuto espletare i propri compiti, in collaborazione con i suoi partner, anche nelle circostanze particolarmente ostiche del 2020. Il presente rapporto di attività illustra alcuni problemi che si sono presentati e le soluzioni che sono state adottate per risolverli. Inoltre, come negli anni passati, contiene una selezione di casi e affari che hanno occupato l'UFG IRH di recente e che si sono potuti concludere con successo nel 2020.

Vi auguro una buona lettura!

*Laurence Fontana Jungo
Vicedirettrice UFG, capo Ambito direzionale IRH*


1 L'ambito direzionale

Assistenza giudiziaria internazionale

1.1 L'Ambito direzionale

- Autorità centrale svizzera per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
- Quattro unità e la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust
- 47 collaboratori fissi, di cui 33 donne e 14 uomini, provenienti da tutte le regioni della Svizzera, per un totale di 39,6 posti a tempo pieno

Organigramma



Panoramica delle principali competenze

- Garantire una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Presentare e ricevere domande di assistenza giudiziaria, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte.
- Pronunciare determinate decisioni nell'ambito di domande di estradizione, assistenza giudiziaria, perseguimento ed esecuzione penale in via sostitutiva nonché trasferimento di condannati.
- Vigilare sull'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria.
- Sviluppare le basi legali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Assumere svariati compiti operativi anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa.

1.2 Le unità e le loro competenze

Estradizione

- Estradizione: decidere in merito a domande di ricerca. Ordinare l'arresto di persone ricercate all'estero in vista della loro estradizione. Emanare decisioni d'extradizione di primo grado. Ricorrere contro eventuali decisioni del Tribunale penale federale. Disporre l'esecuzione dell'extradizione. Presentare all'estero, su richiesta di un Ministero pubblico svizzero o di un'autorità svizzera di esecuzione penale, domande di ricerca di condannati e domande formali di estradizione.
- Perseguimento penale transfrontaliero in via sostitutiva: trattare le domande svizzere ed estere di delega del perseguimento penale nei casi in cui l'extradizione non è contemplabile o appare inopportuna. Verificare le condizioni per la presentazione di domande all'estero e decidere nel merito. Ricevere, esaminare e trasmettere domande estere alla competente autorità svizzera di perseguimento penale ed eventualmente decidere se accoglierle previa consultazione di detta autorità.
- Esecuzione penale transfrontaliera in via sostitutiva: ricevere e presentare le domande.
- Trasferimento di condannati nel loro Stato di origine affinché vi scontino la pena residua: decidere d'intesa con le autorità cantonali competenti.
- Trasferimento di persone ricercate da un tribunale penale internazionale o di testimoni in stato di detenzione.
- Servizio di picchetto per i settori operativi (24 ore su 24 per 7 giorni su 7) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia fedpol (SIRENE/CO).

Assistenza giudiziaria I: sequestro e consegna di valori patrimoniali

- Procedure di assistenza giudiziaria nel caso di persone politicamente esposte (PEP): a seconda del caso, conduzione autonoma delle relative procedure nazionali.
- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo un esame preliminare, delegare le domande di assistenza giudiziaria estere relative al sequestro e alla consegna di valori patrimoniali (*asset recovery*) alla competente autorità cantonale o federale d'esecuzione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le decisioni del Tribunale penale federale.
- Ordinare, in casi urgenti, provvedimenti cautelari, p.es. il blocco di conti bancari.
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Collaborare in organi e gruppi di lavoro nazionali e internazionali nell'ambito del sequestro e della consegna di valori patrimoniali.
- Condurre trattative con altri Stati o con autorità cantonali e federali sulla ripartizione di valori patrimoniali confiscati (*sharing*) a livello internazionale e nazionale.
- Fornire assistenza giudiziaria alla Corte penale internazionale e ad altri tribunali penali internazionali.
- Trattare casi di trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni ad autorità estere di perseguimento penale.

Assistenza giudiziaria II: assunzione di prove e notificazione

- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo una verifica preliminare, delegare alla competente autorità cantonale o federale le domande estere relative all'assunzione di prove e alla notificazione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le decisioni del Tribunale penale federale.
- In casi urgenti, ordinare provvedimenti cautelari, p.es. il blocco di conti bancari.
- Uffici centrali USA e Italia: condurre autonomamente procedure di assistenza giudiziaria, inclusi il sequestro e la consegna di valori patrimoniali (per gli USA in generale, mentre per l'Italia in casi penali complessi o particolarmente importanti che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione o altri reati gravi).
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Autorizzare la trasmissione a un'autorità estera di perseguimento penale di informazioni comunicate tramite i canali dell'assistenza amministrativa.
- Trasmettere denunce all'estero ai fini del perseguimento penale.
- Trattare le domande di assistenza giudiziaria relative a beni culturali.
- Trattare e trasmettere le domande di notifica in materia penale.
- Trattare domande di assistenza giudiziaria relative all'assunzione delle prove e alla notificazione in ambito civile e amministrativo.

Trattati internazionali

- Negoziare trattati bilaterali e altri strumenti di cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale (extradizione, assistenza giudiziaria accessoria, trasferimento di condannati) e partecipare alle trattative su convenzioni multilaterali nel settore. Seguire questi progetti nel processo politico.
- Elaborare e seguire progetti legislativi relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Partecipare ad altri strumenti e progetti legislativi connessi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Sostenere il direttivo dell'Ambito direzionale nell'elaborazione di strategie politiche e legislative in tutti i settori dell'UFG IRH.
- Rappresentare l'UFG IRH negli organi direttivi che operano nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa e all'ONU.

Procura svizzera di collegamento presso Eurojust

- Acquisire informazioni, coordinare e allacciare contatti diretti in caso di richieste di autorità di perseguimento penale svizzere o di Eurojust relative a inchieste penali internazionali.
- Organizzare e collaborare a incontri operativi (*coordination meetings*) e sedute strategiche presso Eurojust.
- Informare e fornire consulenza alle autorità federali e cantonali svizzere competenti in materia di perseguimento penale ed esecuzione dell'assistenza giudiziaria in relazione alle prestazioni e possibilità di sostegno da parte di Eurojust o della Procura di collegamento.

- Fornire un rendiconto al gruppo di accompagnamento Eurojust (direzione UFG IRH, rappresentanti della Conferenza dei Procuratori della Svizzera, rispettivamente dei Ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione).

1.3 Cambiamenti di personale nella Procura svizzera di collegamento presso Eurojust: nuovo procuratore di collegamento dall'inizio del 2021

All'inizio del 2021 Sébastien Fetter ha assunto la funzione di procuratore di collegamento svizzero presso Eurojust, precedentemente ricoperta da Tanja Bucher. In precedenza era stato procuratore presso l'Ufficio del Ministero pubblico del Canton Vaud, dove si era specializzato in particolare nella lotta alla criminalità informatica.

2 Cooperazione in tempi di COVID-19

Nell'anno in esame, il lavoro dell'UFG IRH è stato influenzato e reso più difficile in vari modi: i divieti d'entrata emanati in tutto il mondo, una libertà di movimento in alcuni casi fortemente limitata e regole di distanziamento sociale che hanno reso più difficili i contatti fisici. Particolarmente colpita è stata l'esecuzione delle estradizioni e dei trasferimenti di condannati da e verso altri Paesi. Anche la collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria è stata ostacolata da varie restrizioni e condizioni legate alla diffusione del COVID-19. La pandemia non ha più permesso di partecipare fisicamente nemmeno a conferenze internazionali. Ausili tecnici, come ad esempio le videoconferenze, hanno contribuito, almeno in parte, a ovviare alla lontananza fisica.

Segue un resoconto delle esperienze maturate in diversi ambiti:

Esecuzione di estradizioni durante la pandemia di COVID-19

Le estradizioni possono essere eseguite in due modi: per via aerea o per via terrestre. La seconda modalità è eseguita con i Paesi a noi confinanti. In caso di estradizione all'estero, la polizia cantonale competente accompagna l'estradando a un valico di confine precedentemente concordato con le autorità estere. Gli ufficiali di polizia stranieri lo prendono in consegna e lo trasferiscono nel carcere competente per l'esecuzione della detenzione. Nel caso inverso (estradizione verso la Svizzera), la polizia cantonale prende in consegna l'estradando alla frontiera e lo trasporta, di norma servendosi del sistema Jail-Train-Street (una cooperazione tra Securitas SA e FFS) via strada o ferrovia verso il cantone di competenza.

Se lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non sono limitrofi, l'estradizione avviene di norma per via aerea. Lo Stato richiedente invia una scorta, composta di solito da due o tre agenti di polizia, all'aeroporto stabilito dallo Stato richiesto. L'estradando viene consegnato alla scorta direttamente all'aeroporto e trasportato con volo di linea nello Stato richiedente. In casi eccezionali, ad esempio quando l'estradando è renitente, si comporta in modo violento o se vi sono indicazioni mediche che lo rendono necessario, l'estradizione è eseguita con un volo speciale.

Una particolarità è costituita dal transito attraverso uno Stato terzo. Anche in questo caso l'esecuzione può avvenire sia per via terrestre che per via aerea, quando siamo in assenza di confine diretto o voli diretti tra lo Stato richiedente e quello richiesto. In tal caso è necessario chiedere allo Stato terzo il rilascio di un'autorizzazione al transito.

La cesura causata dalla pandemia

Per la prima volta nella primavera del 2020 e poi di nuovo a partire dall'autunno dello stesso anno, l'organizzazione di consegne estradizionali è diventata molto più difficile, soprattutto per via aerea. Le estradizioni via terra si sono svolte in modo



pressoché normale, fatta eccezione per alcune difficoltà e ritardi con l'Italia e la Francia, Stati fortemente colpiti dalla pandemia. Per quanto riguarda, invece, le estradizioni per via aerea, la situazione era molto diversa. Restrizioni, frontiere chiuse e prescrizioni relative alla quarantena hanno fatto sì che praticamente tutto il regolare traffico aereo fosse bloccato. In alcuni casi si sono dovute rimandare più volte le esecuzioni programmate perché i voli sono stati cancellati all'ultimo momento. Inoltre, in singoli casi, le autorità competenti per l'esecuzione si sono rifiutate di mettere a disposizione una scorta per l'accompagnamento durante il volo a causa delle circostanze concrete. Un paio di perseguiti hanno potuto trarre vantaggio da questa situazione e alla fine si è dovuto liberarli dalla carcerazione in vista di estradizione.



La chiusura delle frontiere nazionali in seguito alla pandemia di COVID-19 ha causato difficoltà anche per la cooperazione internazionale in materia penale.

Foto: KEYSTONE/Georgios Kefalas

La necessità di soluzioni creative

Nella maggior parte dei casi, le autorità competenti sia nazionali che estere si sono però dimostrate flessibili e hanno così permesso che l'esecuzione delle estradizioni potesse avere luogo nel rispetto dei termini previsti. Diverse estradizioni sono state effettuate con voli speciali. Per ridurre i costi, talvolta notevoli, connessi a questa soluzione, si è cercato, laddove possibile, di trasportare diversi estradandi con lo stesso volo. Grazie al buon coordinamento e alla buona cooperazione tra le autorità interessate, si è riusciti a escogitare soluzioni creative che hanno permesso di ovviare ai problemi che si sono presentati.

Tre in un colpo solo – Estradizioni da e verso la Repubblica della Macedonia del Nord

Nel 2017 l'UFG IRH aveva avviato una procedura di estradizione di un cittadino della Repubblica della Macedonia del Nord verso il suo Stato d'origine. L'UFG IRH ha dovuto posticipare l'extradizione fino al termine della pena pronunciata a Ginevra. Alla sua scarcerazione, avvenuta a fine marzo 2020, l'interessato è stato posto in carcerazione in vista d'extradizione, dato che in quel momento non vi erano voli tra la Svizzera e la Macedonia del Nord a causa della pandemia di COVID-19. La scorta di polizia macedone ha verificato periodicamente la situazione, ma è sempre giunta alla conclusione di non essere in grado di venire in Svizzera a prendere l'interessato.

Nel luglio 2020 le autorità svizzere, da parte loro, sono state invitate a recarsi a Skopje per prendere in consegna due persone ricercate dai Cantoni Argovia e Ticino. Era stato pianificato che gli accompagnatori prendessero un volo di linea con rientro in Svizzera il giorno stesso senza dover lasciare l'aereo.

Su richiesta dell'UFG IRH, l'incarcerato che si trovava a Ginevra è stato trasferito a Zurigo per essere scortato in Macedonia del Nord dagli agenti di polizia argoviesi. Questa soluzione insolita, resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità cantonali competenti, ha consentito di trasferire in un giorno solo e con un solo aereo tre persone nel rispettivo Stato richiedente.

In occasione dell'esecuzione di un'extradizione dal Portogallo, il perseguito è stato consegnato agli agenti di polizia svizzeri direttamente nell'aereo, perché se avessero lasciato il velivolo si sarebbero dovuti sottoporre a quarantena. Nel caso del primo trasferimento di un condannato dal Perù (cfr. pagina 16), la scorta non ha potuto lasciare l'aeroporto. Per fortuna nell'area dell'aeroporto si trovava anche un albergo, in cui gli agenti di polizia hanno potuto pernottare.

All'inizio dell'estate 2020 la situazione pandemica si è temporaneamente stabilizzata, gli Stati hanno adottato prime misure di allentamento e sono stati ripristinati i voli verso un maggior numero di destinazioni, per cui è stato possibile riprendere a effettuare le estradizioni con i voli di linea come di consueto – anche se talvolta si è reso necessario uno scalo intermedio in uno Stato terzo.

Estradizione per vie traverse

Nel marzo 2020 il Tribunale federale ha confermato la decisione dell'UFG IRH di estradare verso l'Ecuador un uomo con doppia nazionalità, equadoregna e spagnola, residente in Svizzera. Era sospettato di aver violentato una minorenni. Le restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 e diversi imprevisti verificatisi il giorno stesso dell'intervento hanno complicato notevolmente l'organizzazione della consegna dell'interessato allo Stato richiedente – la prima estradizione della Svizzera all'Ecuador. L'extradizione ha potuto essere effettuata con successo nell'agosto 2020, grazie all'intensa collaborazione, coordinata dall'UFG IRH, tra diverse decine di soggetti coinvolti, sia svizzeri che stranieri, con diversi background professionali (giuristi, diplomatici, poliziotti, ufficiali del settore dell'esecuzione penale, medici ecc.). L'impegno straordinario della polizia dell'aeroporto di Zurigo ha contribuito in modo determinante al successo dell'operazione.

La Svizzera aveva proposto, in collaborazione con le autorità statunitensi, le modalità di esecuzione dell'extradizione, in modo da permettere alla scorta di polizia equadoregna di fare ritorno in Ecuador facendo scalo negli Stati Uniti.



Quando non ci sono più voli: voli annullati rendono difficili le estradizioni – è richiesta creatività.

Fotomontaggio: KEYSTONE/imageBROKER/Lilly

Anche nei casi in cui non si trattava di trasportare le persone fisicamente oltre i confini nazionali, come nei casi di esecuzione di estradizioni o trasferimenti, la pandemia ha fortemente influenzato la collaborazione tra gli Stati.

Esperienze dal punto di vista dell'assistenza giudiziaria accessoria

La pandemia ha avuto ripercussioni anche sull'assistenza giudiziaria accessoria soprattutto durante il *lockdown* in primavera, quando i singoli Stati hanno limitato in modo massiccio la vita pubblica in tutto il mondo. In alcuni casi è risultato complicato o addirittura impossibile trasmettere per posta le domande di notificazione e di assistenza giudiziaria. Anche l'esecuzione di alcune domande di assistenza giudiziaria che riguardavano provvedimenti come interrogatori o perquisizioni ha subito ritardi, poiché le misure procedurali di questo genere non permettono di rispet-

tare le regole di distanziamento o lo permettano solo difficilmente. Subito dopo l'inizio del *lockdown*, numerosi Stati hanno chiesto all'UFG IRH di inviare loro le domande di assistenza giudiziaria solo per via elettronica, indicando che avrebbero trattato soltanto le domande prioritarie, mentre non avrebbero potuto eseguire provvedimenti di assistenza giudiziaria che richiedevano vicinanza fisica.

Notifica di atti processuali e decisioni giudiziarie

Per quanto riguarda la notifica di atti all'estero, l'UFG IRH ha incontrato numerose difficoltà durante il *lockdown*. Per una notifica è infatti necessario inviare i documenti originali in forma cartacea. Dato che durante il *lockdown* la Posta svizzera ha interrotto il servizio postale con numerosi Paesi, l'UFG IRH ha dovuto custodire gli atti da notificare fino alla ripresa dei servizi postali. Le autorità svizzere richiedenti sono state informate. Le domande di notifica che si avvalgono delle rappresentanze svizzere all'estero poiché non sono previsti scambi diretti (trasmissione per corriere diplomatico) hanno invece potuto essere trasmesse nella maggior parte dei casi. Tuttavia, le rappresentanze svizzere hanno spesso impiegato molto più tempo del solito per trasmettere le domande ai Ministeri degli esteri stranieri, perché in alcuni Paesi i servizi postali interni non funzionavano.

In seguito alla riattivazione del servizio postale svizzero all'estero, l'UFG IRH ha potuto inoltrare alle autorità straniere le domande che aveva trattenuto, come pure le nuove domande.

Anche l'esecuzione delle domande di notifica svizzere si è rivelata più lunga del solito e in alcuni casi addirittura impossibile. Per determinate domande, che ad esempio richiedevano la notifica attraverso la rappresentanza svizzera, nella conferma di recapito come firma è stato indicato «COVID-19» se il postino o il rappresentante del servizio postale (p. es. Fedex) non poteva far firmare il destinatario. In questi casi il postino o il rappresentante del servizio postale ha apposto, in presenza del destinatario, una corrispondente annotazione sulla conferma di recapito. La notifica è stata considerata come avvenuta.

Le domande estere di notifica in Svizzera hanno posto meno problemi, visto che all'interno della Svizzera la Posta funzionava regolarmente e quindi le notifiche hanno potuto avvenire in modo relativamente normale. L'unica difficoltà è stata data dal fatto che anche qui il postino non ha potuto far firmare la conferma di recapito al destinatario.

Raccolta di prove


Per i motivi sopra esposti, soprattutto durante la fase del *lockdown* si sono verificate difficoltà nell'invio postale di domande di assistenza giudiziaria svizzere che richiedevano la raccolta di prove all'estero. In molti casi il problema è stato risolto con la trasmissione elettronica delle domande, accettata da diversi Stati. In determinati casi le domande sono state inviate all'estero mediante Fedex. In casi urgenti si sono rivelati utili gli indirizzi d'emergenza (contatti e-mail) comunicati da alcuni Paesi.

Come accennato, in alcuni casi si sono verificati dei ritardi nell'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria svizzere perché in molti Stati non era più possibile effettuare determinati atti procedurali, ad esempio gli interrogatori in presenza o le perquisizioni. Il motivo di questi inconvenienti è stato dato dal fatto che

non potevano essere rispettate le regole di distanziamento oppure i rappresentanti delle autorità di assistenza giudiziaria lavoravano soltanto in *home office*. Si sono però potuti risolvere anche questi problemi: in determinati Stati, con cui esiste un trattato internazionale, si è potuto, ad esempio, ricorrere a videoconferenze per effettuare gli interrogatori richiesti. L'esecuzione di determinate domande di assistenza giudiziaria che non erano ritenute come prioritarie è stata invece temporaneamente sospesa in diversi Stati.

Per quanto riguarda il trattamento delle domande di assistenza giudiziaria estere da parte dell'UFG IRH, non si sono manifestati problemi degni di nota, anche perché durante il *lockdown* l'UFG IRH ha accettato la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria per via elettronica e ha delegato la loro esecuzione alle autorità di assistenza giudiziaria svizzere.

Nell'esecuzione di determinate domande di assistenza giudiziaria estere in Svizzera, che prevedevano interrogatori o perquisizioni, si sono invece riscontrati ritardi come negli altri Stati. Anche qui le difficoltà sono state in parte risolte ricorrendo, ad esempio, a videoconferenze. In altri casi queste misure procedurali sono state sospese per un determinato periodo – soprattutto durante il *lockdown*. Contrariamente ad altri Stati, però, le autorità svizzere di assistenza giudiziaria non hanno deciso di rinunciare all'esecuzione in generale e per un periodo prolungato.



Le regole di distanziamento sociale richiedono in parte procedure speciali: consegna postale durante la pandemia.

Foto: KEYSTONE/Peter Klauzner

A causa delle regole di distanziamento sociale e delle restrizioni relative ai viaggi, anche nel settore della collaborazione multilaterale, che di norma si svolge sotto forma di riunioni e conferenze, si è dovuto ricorrere ad alternative che non richiedessero la presenza fisica dei partecipanti. Le conferenze virtuali sono state favorite.

Conferenze virtuali al posto della presenza fisica

All'inizio della pandemia le riunioni e le conferenze sono state spesso rimandate. Presto però ci si è accorti che la situazione sarebbe durata a lungo e che occorreva ripiegare su soluzioni virtuali.

A livello multilaterale, nel 2020 l'UFG IRH ha partecipato virtualmente a due incontri di gruppi di lavoro e a una conferenza dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) a Vienna nonché alla riunione del Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni Europee sulla cooperazione in materia penale (PC-OC) a Strasburgo. Le due istituzioni usano software simili, ma non uguali: il sistema usato dall'ONU, «Interprefy», permette la traduzione simultanea nelle sei lingue dell'ONU. Anche per la partecipazione virtuale occorre – come già in passato – una registrazione formale delle delegazioni. Durante le riunioni viene visualizzata e sentita soltanto la persona che sta ufficialmente parlando. Se qualcuno desidera intervenire, può alzare la mano virtualmente e chi presiede la riunione gli conferisce la parola. Anche il software usato dal Consiglio d'Europa, «Kudo-Software», permette la traduzione simultanea e funziona in modo simile alla piattaforma dell'ONU. Sulle due piattaforme i partecipanti possono inviare sia messaggi di gruppo sia messaggi privati, il che si è rivelato molto utile nella pratica.

Vantaggi ...

La soluzione virtuale apre nuove possibilità: il fatto che non si debbano intraprendere viaggi di servizio, e che si risparmino così costi e tempo, permette la partecipazione – anche solo parziale – a un maggior numero di incontri. Inoltre, si possono far partecipare in modo mirato esperti che finora non potevano prendere parte a causa dei costi e del tempo richiesti. I tempi più brevi delle riunioni dovuti allo svolgimento virtuale degli incontri permettono

una maggiore efficienza: le riunioni cominciano più puntualmente, si fanno meno pause e le delegazioni limitano le loro dichiarazioni all'essenziale e rinunciano a prese di posizione troppo dettagliate. Dal punto di vista della gestione delle risorse, la partecipazione virtuale è una soluzione a cui fare ricorso anche in futuro.

... ma anche determinati svantaggi

Il risultato di una partecipazione virtuale non è però paragonabile a quello di una partecipazione fisica. Il contatto personale e lo scambio con i membri di altre delegazioni, e quindi l'importante funzione di networking, non hanno più luogo. Inoltre, diventa più difficile raggiungere un consenso – perlomeno presso l'UNODC –, perché non vi è uno scambio informale tra posizioni opposte. Per di più, gli Stati non sono disposti ad approvare un risultato raggiunto in una forma puramente virtuale se, per problemi tecnici, non sono stati in grado di seguire tutte le trattative. Presso l'UNODC questa problematica si è potuta mitigare permettendo la presenza fisica di una persona per rappresentanza fissa, mentre gli altri membri della delegazione partecipano virtualmente (formato ibrido).

Oltre alla collaborazione multilaterale, è stata proseguita per via virtuale anche la collaborazione interdipartimentale dell'UFG IRH. Nel quadro della Struttura interdipartimentale per il coordinamento della collaborazione internazionale in materia di migrazione (Struttura CIM), l'UFG IRH ha partecipato a diverse conferenze telefoniche con un massimo di 20 partecipanti di diversi Uffici federali. La forma virtuale ha permesso, ad esempio, a un portavoce dell'ONU di tenere una presentazione sulla situazione dei diritti umani dei migranti in Libia. Gli interventi durante le conferenze hanno quindi permesso uno scambio fruttuoso e reso possibile i contatti necessari tra i diversi settori e Uffici federali coinvolti, garantendo nel contempo le regole di distanziamento.

Collaborazione in condizioni difficili: conclusione

Con molta buona volontà, spesso sono state trovate soluzioni innovative e creative per far fronte alle sfide che si sono presentate. Nonostante le condizioni a volte difficili, l'UFG IRH è riuscito ad adempiere i propri compiti insieme ai propri partner in Svizzera e all'estero. Dal punto di vista della gestione delle risorse, determinate soluzioni dovute alla pandemia, come lo svolgimento virtuale delle conferenze, possono essere mantenute anche in futuro, soppesando tuttavia i vantaggi e gli inconvenienti per ogni singolo caso.



Ausili tecnici permettono di effettuare riunioni e conferenze anche quando gli incontri fisici non sono possibili; nell'immagine una videoconferenza.

Foto: KEYSTONE/Gaëtan Bally

3 Una selezione di casi

Di seguito si riporta una selezione di casi nei diversi settori di attività della collaborazione giudiziaria in materia penale, che hanno occupato l'UFG IRH nell'anno in esame.

Il caso S. o l'arduo percorso fino alla consegna di valori patrimoniali alle vittime del reato

A differenza di molti altri Stati, con l'articolo 74a della Legge federale sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1) la Svizzera dispone di una base legale efficace per consegnare allo Stato richiedente o alle vittime del reato, valori patrimoniali acquisiti illegalmente e sequestrati su domanda di uno Stato estero, in esecuzione di una decisione estera di confisca (asset recovery). In determinate circostanze, la consegna è preceduta da una lunga procedura. Come dimostra il caso seguente, alla consegna possono contrapporsi ostacoli anche quando il titolare del conto bancario in questione non si oppone al provvedimento.

La consegna del denaro sequestrato dalle autorità svizzere a uno Stato estero che ne ha fatto domanda costituisce spesso il coronamento di una procedura di assistenza giudiziaria svizzera. In moltissimi casi lo Stato estero presenta una domanda di assistenza

giudiziaria alle autorità svizzere al fine di ottenere documenti bancari relativi a conti tenuti in Svizzera, che si sospetta abbiano giocato un ruolo in un determinato progetto criminale. Contemporaneamente, lo Stato in questione chiede il blocco dei pertinenti conti, il che implica il sequestro dei valori patrimoniali che vi si trovano depositati. L'ultimo passo è costituito dalla consegna di tali valori patrimoniali, sempreché il sequestro ordinato non sia stato prima annullato su domanda estera o dall'autorità svizzera perché i requisiti non sono più soddisfatti. Di norma, a tal fine lo Stato richiedente deve presentare una sentenza di confisca passata in giudicato ed esecutiva, pronunciata nell'ambito di un procedimento penale nazionale. Questa sentenza deve permettere di stabilire un nesso tra il denaro sequestrato e i reati perseguiti dalla giustizia straniera.

Il presente caso è un chiaro esempio della procedura che deve essere seguita per giungere a consegnare valori patrimoniali a uno Stato estero richiedente. La difficoltà di questo caso è data dal fatto che l'istituto bancario svizzero che gestiva i conti su cui era depositato il denaro da consegnare, ha avanzato diritti su di esso, facendo valere il suo diritto di pegno. Questo nonostante il titolare del conto avesse acconsentito alla restituzione del denaro.

Nel caso concreto, le autorità statunitensi avevano avviato un procedimento penale contro una «star» americana della finanza, che è infine stata condannata a una lunga pena detentiva perché aveva creato un sistema «a palla di neve», truffando migliaia di investitori che avevano acquistato i suoi prodotti finanziari. Le autorità svizzere hanno lavorato per oltre dieci anni con i colleghi statunitensi, poiché per il sistema di truffa erano stati usati molti conti presso diverse banche svizzere. I conti sono stati bloccati e i relativi documenti bancari sono stati inoltrati alle autorità richiedenti statunitensi dall'UFG IRH, che dispone di competenze più ampie nel settore dell'assistenza giudiziaria con gli USA.

Grazie anche ai documenti bancari ottenuti dalla Svizzera, le autorità statunitensi hanno potuto giungere a una sentenza di confisca riguardante circa 190 milioni di dollari depositati sui conti summenzionati. Sulla base di un ordine passato in giudicato, il Ministero della giustizia statunitense ha chiesto all'UFG IRH la consegna dell'importo agli USA. Nella sua sentenza, la giustizia americana ha ritenuto che l'intera somma fosse di origine illegale.

Dopo aver ricevuto la domanda di assistenza giudiziaria, l'UFG IRH ha eseguito la procedura di consegna dei valori patrimoniali. È stato possibile trasferire agli USA circa 40 milioni di

dollari, perlopiù con il consenso dei titolari dei diversi conti bancari e senza che le banche che custodivano il denaro facessero valere diritti. Il denaro è stato trasferito nella sua totalità al Ministero della giustizia USA, senza una procedura di ripartizione (*sharing*) tra i due Stati coinvolti, dal momento che vi erano vittime della truffa che era stato possibile identificare. L'importo rimanente (ca. 150 mio. di dollari) riguardava conti tenuti da diversi titolari presso la stessa banca. Quest'ultima si è opposta alla consegna del denaro, facendo valere il diritto di pegno che le spettava. L'UFG IRH ha disposto la consegna dei valori patrimoniali agli USA e detta banca ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale penale federale. Nell'ottobre del 2020 quest'ultimo ha respinto i ricorsi della banca contro le decisioni emesse dall'UFG IRH, confermandole in tutti i punti (decisioni del Tribunale penale federale RR.2019.165 e RR.2019.349+RR.2019.350+RR.2019.351 del 16 ottobre 2020). Ha reputato che le condizioni legali per la consegna dei valori patrimoniali alle autorità USA fossero adempite. Non ha invece ritenuto che fossero dati i diritti sui valori patrimoniali in Svizzera secondo il principio della buona fede e neppure l'esistenza di un credito a favore della banca. Le sentenze non sono state impuginate dinanzi al Tribunale penale federale, per cui l'UFG IRH ha potuto trasferire il denaro alle autorità statunitensi.

Una famiglia di truffatori?

Lunghi preparativi accompagnati da diverse sfide per le autorità cantonali coinvolte e poi una procedura relativamente veloce coronata da successo: nel 2020 la Svizzera ha potuto estradare un'intera famiglia alla Polonia, dove è accusata di truffa, riciclaggio di denaro e altri reati.

Padre, madre e figlia sono accusati di avere, con altri coimputati, costituito una banda nel loro Paese d'origine con il fine di compiere truffe e riciclare denaro in grande stile. In concreto la banda è accusata di aver assicurato a diverse imprese, tra il 2009 e il 2013, che avrebbero potuto risparmiare il 40 per cento dei contributi alle assicurazioni sociali nel seguente modo: le imprese della famiglia K. avrebbero assunto i collaboratori delle rispettive società per poi «riaffittarli» e la famiglia K. avrebbe versato gli stipendi, i contributi delle assicurazioni sociali e le imposte, mentre le società interessate avrebbero pagato un emolumento per questo servizio, che era inferiore ai costi effettivi. La differenza sarebbe stata pagata dall'Unione europea.

Secondo quanto emerge dalla fattispecie riportata nella domanda di estradizione, per riuscire a convincere quante più vittime possibile, gli imputati avevano creato una rete di agenti in tutta la Polonia, i quali avevano il compito di ingannare le imprese prese di mira con il supporto di documentazione promozionale e di marketing redatta in modo professionale. Inoltre, il padre e capo della banda ha invitato a Berlino potenziali partner commerciali per dare loro l'impressione di un'attività commerciale di successo. Circa trecento imprese si sarebbero lasciate ingannare da questo raggio abilmente messo in atto e avrebbero, tra le altre cose, versato alla famiglia K. contributi delle assicurazioni sociali per oltre 20 milioni di franchi. La famiglia K. avrebbe poi trasferito il denaro in diverse tranche e in diverse valute all'estero, in particolare in Germania, invece di inoltrare correttamente i contributi delle assicurazioni sociali allo Stato polacco. Questo ha causato alle società truffate, che continuavano a dovere i contributi delle assicurazioni sociali, un danno patrimoniale di tale entità che una parte di esse ha perfino dovuto dichiarare il fallimento.

Dopo aver verificato la domanda di estradizione polacca, l'UFG IRH ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione nei confronti dei membri della famiglia K., che da pochi anni vivevano in Svizzera. Per le autorità cantonali questo caso ha posto alcune sfide. Da un lato, hanno dovuto coordinare l'arresto contemporaneo di tutte e tre le persone, dall'altro hanno dovuto assicurare che le tre persone fossero detenute in istituti carcerari diversi per evitare il rischio di collusione. Ciò si è rivelato particolarmente difficile per le due donne, poiché per le detenute sono a disposizione solo pochi posti nelle carceri.

Dopo l'arresto da parte della polizia cantonale di Soletta e l'interrogatorio da parte del Ministero pubblico del Cantone Basilea Città, dove hanno potuto essere incarcerati, l'UFG IRH ha concesso come di consueto alle tre persone un termine per una loro presa di posizione e ha poi emesso le decisioni di estradizione nei confronti dei singoli membri della famiglia. L'avvocato della famiglia K. ha interposto appello contro queste decisioni dapprima dinanzi al Tribunale penale federale e poi dinanzi al Tribunale federale, ma senza successo (sentenza del Tribunale federale 1C_197/2020, 1C_198/2020, 1C_199/2020 del 27 aprile 2020).

Pertanto le decisioni dell'UFG IRH sono cresciute in giudicato alla fine di aprile 2020. L'UFG IRH ha autorizzato l'estradizione della famiglia K. proprio nel momento in cui, a causa della pandemia di COVID-19, non vi erano quasi più voli. Le autorità polacche hanno però prelevato all'aeroporto di Zurigo i tre imputati entro il termine previsto con un volo speciale.

Estradizione di un membro del PKK verso la Germania – il caso V.

L'UFG IRH adempie alla propria responsabilità in relazione all'accertamento di importanti questioni giuridiche: il suo ricorso al Tribunale federale contro una decisione dell'istanza inferiore in materia di doppia punibilità in un caso di sostegno a un'organizzazione criminale ha spianato la strada a un'estradizione verso la Germania.

Sulla base di una segnalazione valida della Germania nel Sistema d'informazione di Schengen (SIS), il 1° novembre 2019, prima che partisse per l'Iraq come aveva in programma di fare, V. è stato arrestato per ordine dell'UFG IRH all'aeroporto di Zurigo e posto in carcerazione provvisoria in vista d'estradizione. Poiché V. non ha dato il suo consenso a un'estradizione semplificata alla Germania, è stata avviata una procedura di estradizione ordinaria. Secondo la documentazione estradizionale tedesca, V. avrebbe aderito, a partire dal 2014, in qualità di quadro del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), a un'associazione all'estero il cui scopo e la cui attività miravano alla commissione di assassini e omicidi. In questo contesto sarebbe stato attivo prima come funzionario dirigente dell'associazione giovanile del PKK Ciwanen Azad nell'area di Stoccarda fino al settembre del 2014 e poi – in seguito a interventi come quadro del PKK all'estero – come dirigente responsabile della regione PKK Saarbrücken/Saarland tra agosto 2015 e marzo 2016.

L'UFG IRH ha ritenuto che i reati imputati a V. fossero sussumibili al reato di sostegno a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} cifra 1 capoverso 2 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e ha disposto nel gennaio del 2020 l'estradizione di V. verso la Germania. V. ha quindi presentato reclamo al Tribunale penale federale, adducendo che nel suo caso il presupposto della doppia punibilità non fosse adempiuto. Il Tribunale penale federale ha accolto le sue argomentazioni e nel maggio del 2020 ha annullato la decisione di estradizione dell'UFG IRH, disponendo l'immediata liberazione di V. dalla carcerazione in vista d'estradizione. Il Tribunale penale federale ha argomentato che il reclutamento di combattenti a favore di una parte coinvolta nella guerra civile sarebbe avvenuto nell'ambito di un conflitto militare. La partecipazione a una guerra civile in corso, rispettivamente la lotta militare contro l'oppressione e l'occupazione da parte dell'ISIS (in Siria), non può essere considerata come sostegno a un'organizzazione criminale. La condotta imputata a V. non poteva quindi essere fatta rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 260^{ter} CP, né come partecipazione né come sostegno a un'organizzazione criminale.

A seguito del ricorso interposto da UFG IRH, il Tribunale federale ha ordinato il mantenimento della carcerazione in vista di estradizione. Nell'ambito del ricorso al Tribunale federale nella causa stessa, l'UFG IRH ha sostenuto, tra le altre cose, che si ponevano questioni di principio legate alla doppia punibilità in relazione

all'esistenza di un'organizzazione criminale o terroristica rispettivamente al sostegno di quest'ultima, che richiedevano un chiarimento da parte del Tribunale federale. Nel giugno del 2020 il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale penale federale (sentenza del Tribunale federale 1C_228/2020 e 1C_261/2020 del 12 giugno 2020) e ha deciso che, per adempiere la fattispecie dell'articolo 260^{ter} cifra 1 capoverso 2 CP, è sufficiente che i combattenti reclutati si mettano al servizio di un'organizzazione criminale. In questo contesto appare secondario in quale territorio essi siano impiegati (inizialmente). In particolare va tenuto presente che l'organizzazione criminale può, in un momento successivo, trarre vantaggio anche in altro modo dall'esperienza di combattimento degli interessati e cambiare il loro luogo di intervento. L'UFG IRH ha inoltre affermato, a ragione, che indagare esattamente in quale regione e per quali scopi siano stati impiegati i combattenti reclutati supera i limiti di una procedura di estradizione.

L'extradizione è stata autorizzata formalmente a giugno e V. è stato estradato in Germania.

Arrestato nella «Svizzera dell'America centrale»

Primo caso di estradizione dal Costa Rica alla Svizzera: dopo anni di intense ricerche, il fuggitivo è stato localizzato in Costa Rica, dove soggiornava da sei anni sotto falsa identità. La domanda di estradizione dell'UFG IRH è stata preceduta da una stretta collaborazione tra il cantone interessato, l'UFG, fedpol e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il Ministero pubblico del Cantone di Argovia accusa uno svizzero di ormai 60 anni di aver truffato due imprese con sede in Svizzera nel 2012. Con la scusa del reperimento di crediti, l'imputato avrebbe richiesto alle imprese pagamenti di garanzie per un totale di 12 milioni di dollari statunitensi. Egli avrebbe utilizzato questo denaro per fini propri, contrariamente a quanto stabilito per contratto.

Poiché nel 2014 l'imputato non si era presentato all'interrogatorio finale, il Ministero pubblico argoviese aveva emesso un mandato d'arresto e chiesto all'UFG IRH di procedere alla diffusione di una ricerca internazionale via INTERPOL. Intense attività di ricerca – tra l'altro l'UFG IRH ha chiesto sostegno in tal senso agli USA e l'unità di ricerca dei fuggitivi della polizia giudiziaria federale si è impegnata intensamente per diversi anni nelle ricerche – hanno infine portato alla localizzazione del ricercato in Costa Rica, dove viveva sotto falsa identità.

Fino a questo momento l'UFG IRH non aveva maturato esperienze in tema di estradizioni dal Costa Rica. Poiché la Svizzera e lo Stato centroamericano non sono legati da un trattato d'extradizione, l'UFG IRH ha chiesto, per tramite dell'ambasciata svizzera a San José, alle autorità competenti del Costa Rica se e a quali condizioni fosse possibile un'extradizione del ricercato. Il Ministero di giustizia del Costa Rica ha comunicato che un'extradizione era possibile anche senza un trattato di estradizione, ma che alla domanda d'extradizione andava allegato un dossier dettagliato con i mezzi di prova – come d'uso nelle procedure d'extradizione con gli Stati di Common Law. Inoltre, la domanda andava tradotta in spagnolo e doveva essere autenticata con una apostilla.

Nel febbraio del 2020, l'UFG IRH, basandosi sulle indicazioni ricevute dalle autorità costaricane, ha richiesto, su mandato del Ministero pubblico argoviese, l'arresto del ricercato in vista della sua estradizione alla Svizzera. Tre mesi più tardi l'UFG IRH è stato informato che il soggetto era stato arrestato sulla base della domanda di arresto svizzera e inoltre anche per reati in materia di migrazione (ingresso e soggiorno sotto falsa identità). In seguito l'UFG IRH ha presentato una domanda formale di estradizione al Ministero della giustizia costaricano. Attualmente il ricercato si trova in carcere in Costa Rica. La procedura di estradizione è in corso.

Un prodotto a base di canapa per coprire i costi della procedura di estradizione – un caso inconsueto

Secondo l'AIMP, la proprietà personale di un perseguito può essere usata per coprire i costi della procedura di estradizione se non deve essere consegnata all'estero. Nell'anno in esame si è verificato un caso inusuale: l'UFG IRH ha disposto la realizzazione di 20 chili di cannabidiolo (CBD), un prodotto legale a base di canapa, che erano stati trovati in possesso di una persona che doveva essere estradata all'Italia. Il ricavato è confluito nelle casse dello Stato.



Non succede tutti i giorni: 20 chili di cannabidiolo, un prodotto a base di canapa, saranno realizzati e il ricavato utilizzato per coprire i costi della procedura.

Foto: Ufficio federale di giustizia

Nell'ambito della procedura di estradizione svizzera, la proprietà personale dell'interessato può essere sequestrata e utilizzata per coprire i costi causati dalla procedura. Si tratta dei costi di carcerazione e trasporto che l'UFG IRH paga ai cantoni competenti per l'esecuzione.

Il cantone che procede all'arresto di una persona ricercata su mandato dell'UFG IRH pone contemporaneamente al sicuro eventuali mezzi di prova e tutti i beni dell'interessato. Un relativo elenco è poi trasmesso all'UFG. I mezzi di prova e i beni che costituiscono provento di reato sono consegnati all'estero. I beni patrimoniali che non vanno consegnati allo Stato richiedente e, di regola, non sono in relazione con il reato alla base della domanda di estradizione, possono invece essere utilizzati per coprire i costi della procedura di estradizione. Si tratta, ad esempio, di denaro contante, denaro su conti bancari, gioielli, orologi o veicoli. Ovviamente, prima che l'UFG IRH emetta una decisione in tal senso, al perse-

guito è assicurato il diritto di essere sentito. Come per la decisione di estradizione, è possibile interporre ricorso avverso tale decisione. Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, i beni liquidi sono versati nelle casse federali. Se si tratta di oggetti di valore, l'UFG IRH dispone la loro realizzazione. Se i beni o il loro ricavato superano i costi procedurali, l'importo restante è bonificato alla persona perseguita.

20 chili di CBD come proprietà personale

Una persona segnalata tramite ricerca internazionale dall'Italia è stata arrestata ai fini della sua estradizione nell'agosto 2020 nel Canton Vaud. L'accusa era di aver acquisito e messo in circolazione denaro falso. Nella sua macchina sono stati trovati 20 chili di cannabidiolo (CBD), un cannabinoide legale, privo di effetti psicoattivi, derivato dalla canapa femminile. Il CBD è stato sequestrato.

Dato che aveva rinunciato a interporre ricorso contro la decisione di estradizione dell'UFG IRH, il perseguito è stato estradato in Italia nell'ottobre del 2020. Nel dispositivo della decisione cresciuta in giudicato, l'UFG IRH aveva disposto anche il sequestro e la realizzazione dei 20 chili di CBD per sopperire alle spese procedurali, partendo dal presupposto che la merce avesse un valore di diverse migliaia di franchi. L'UFG IRH è quindi riuscito a trovare una ditta interessata all'acquisto della merce, che ha presentato un'offerta concreta. L'estradato è stato informato dell'offerta e del fatto che poteva riscattare la sua merce contro il pagamento dell'importo offerto dalla ditta interessata all'acquisto. L'interessato ha fatto uso di questa possibilità. Una volta che l'importo concordato è giunto sul conto dell'UFG, all'inizio di dicembre si è potuta organizzare la consegna del CBD. I costi procedurali erano superiori alla cifra realizzata, motivo per il quale l'intero importo ottenuto dalla vendita è confluito nelle casse federali.

Primo trasferimento di uno svizzero dal Perù in Svizzera

Anche quando esiste già una base legale, il primo trasferimento di uno svizzero dal Perù verso la Svizzera dimostra che tra la presentazione della domanda e l'effettivo trasferimento può trascorrere molto tempo.

Nel novembre 2009 il cittadino svizzero C. è stato arrestato in Perù e poi condannato nel gennaio del 2011 a 12 anni di carcere per il reato di traffico di stupefacenti aggravato. Sulla base del trattato sul trasferimento di condannati tra la Svizzera e il Perù, entrato in vigore nel maggio del 2012, l'interessato ha presentato una domanda di trasferimento in Svizzera attraverso la rappresentanza svizzera a Lima.

In Svizzera le domande di trasferimento sono trattate dall'UFG e dalle autorità del cantone competente dal punto di vista territoriale. Poiché il condannato non aveva una residenza in Svizzera prima dell'arresto (viveva nella Repubblica Dominicana), sono risultate competenti le autorità del Canton Vallese, dove si trova il comune di attinenza di C.

Una volta avviata, la procedura di trasferimento ha subito una temporanea battuta di arresto, poiché in Svizzera può essere portata avanti soltanto con il sostegno dello Stato che ha emesso la sentenza. Le autorità peruviane non erano però disposte a fornire il loro aiuto prima che C. avesse saldato i crediti civili ancora pendenti a suo carico.

Dopo aver ricevuto i documenti necessari delle autorità peruviane, il competente Ufficio per le sanzioni e le misure di accompagnamento del Canton Vallese ha inizialmente rigettato il trasferimento di C. nel luglio del 2018. Come è poi emerso, questa decisione è stata presa soprattutto sulla base di un rapporto errato di un assistente sociale del carcere in Perù, in cui si trovava C. Su iniziativa di C. e della sua famiglia nonché dell'UFG IRH la decisione è stata quindi riesaminata. Nell'ottobre del 2019 il Tribunale cantonale vallesano ha emesso la decisione di exequatur necessaria per il trasferimento: l'esecuzione della pena inflitta a C. può di conseguenza essere proseguita tale e quale in Svizzera.

Dopo che anche C. aveva dato il suo consenso alle condizioni del trasferimento, nel novembre del 2019 l'UFG IRH ha dato la sua approvazione definitiva. Poco prima della crisi mondiale dovuta alla pandemia di COVID-19, l'ambasciata svizzera a Lima ha ottenuto l'autorizzazione ad eseguire il trasferimento di C. anche da parte del Perù. Tuttavia, a causa della pandemia, l'esecuzione sembrava in un primo tempo non essere fattibile. Su iniziativa del DFAE e grazie all'impegno straordinario delle autorità vallesane, nel luglio del 2020 C. è stato finalmente trasferito in Svizzera con un volo speciale.

Anche la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust è stata fortemente sollecitata nell'anno in esame: grandi casi internazionali hanno richiesto il suo totale impegno.

Un colpo inferto a una delle maggiori reti di pirateria online al mondo

In seguito a un procedimento penale condotto per violazioni del diritto d'autore contro un gruppo di persone che operava in tutto il mondo, nel maggio del 2020 le autorità statunitensi si sono rivolte al Ufficio centrale USA dell'UFG IRH con diverse domande di assistenza giudiziaria. Alla Svizzera veniva chiesto di disattivare alcuni server e mettere al sicuro dei dati.

I presunti autori si sarebbero presentati a fornitori all'ingrosso come commercianti al dettaglio autorizzati, ottenendo da loro con l'inganno film e trasmissioni televisive protette dal diritto d'autore. Eludendo la protezione del diritto d'autore mediante software speciale («ripping»), avrebbero riprodotto le opere e le avrebbero quindi messe a disposizione del pubblico prima della data di pubblicazione per il commercio al dettaglio mediante siti di streaming, reti peer-to-peer e torrent. La Motion Picture Association of America (Paramount, Sony, Universal Pictures, Walt Disney Studios e Warner Brothers) sarebbe così stata privata di introiti annuali di svariate decine di milioni di dollari, al più tardi dal 2011.

Gli USA hanno chiesto di coordinare dal punto di vista temporale la disattivazione dei server e la messa al sicuro dei dati in Svizzera e in altri 14 Paesi nonché ulteriori misure in altri due Paesi, il Ufficio centrale USA ha così chiesto sostegno alla Procura svizzera di collegamento presso Eurojust. Contemporaneamente, anche gli USA hanno fatto per la prima volta ricorso, mediante la loro procuratrice pubblica di collegamento, ai servizi di coordinamento e sostegno di Eurojust.

La Procura svizzera di collegamento presso Eurojust ha quindi partecipato a un incontro di coordinamento (*coordination meeting*) e ha fornito attivamente il suo contributo nell'ambito di un cosiddetto centro di coordinamento (*coordination centre*), che era stato allestito presso Eurojust in vista della giornata d'intervento congiunta concordata a sostegno dei colleghi nei rispettivi Paesi.

Per preparare questo incontro, la Procura di collegamento, insieme al Ufficio centrale USA, ha condotto diverse videoconferenze con i ministeri pubblici dei Cantoni di Lucerna, Vaud e Zurigo competenti per l'esecuzione. Nell'ambito di queste videoconferenze sono state discusse le misure previste per la giornata d'intervento e la relativa procedura da seguire. Si sono anche potuti discutere punti poco chiari, che sono poi stati sottoposti agli USA via Eurojust per ottenere una risposta.

In contemporanea con 17 Paesi nell'America settentrionale, in Asia e in Europa, nel corso della giornata d'intervento congiunta sono stati eseguiti interventi nelle sedi dei server nei Cantoni di Berna, Zurigo e Ginevra. In tutto il mondo sono stati disattivati oltre 60 server e sono state arrestate diverse persone.

Le domande e i problemi insorti durante gli interventi sono stati chiariti tempestivamente grazie all'aiuto del centro di coordinamento. La collaborazione è stata un'esperienza molto positiva



Nel quadro di una «action day» congiunta coordinata da Eurojust in un grosso caso di pirateria online, le autorità di perseguimento penale di diversi cantoni hanno partecipato a vari interventi. La Procura svizzera di collegamento presso Eurojust ha fornito il suo sostegno dall'Aia.

Foto: Polizia cantonale vodese

non solo a livello internazionale, ma anche nazionale. Con l'ausilio di videoconferenze è stato possibile riunire intorno a un tavolo i colleghi dei vari cantoni e discutere tutte le questioni che si presentavano. Allo stesso tempo si sono potute scambiare agevolmente conoscenze disponibili e instaurare nuovi contatti oltre i confini linguistici.

Oltre a intervenire attivamente nell'ambito delle attività e degli interventi coordinati da Eurojust, in caso di bisogno la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust organizza anche tali attività e interventi, come ad esempio nel 2020 in un caso di pirateria online e streaming illegale in Svizzera, che è stato accompagnato da un grande interesse mediatico anche all'estero.

Il «caso svizzero» di streaming illegale: la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust ha organizzato gli interventi internazionali

Nell'ambito di un'indagine penale del Ministero pubblico del Canton Vaud e della sezione *Enquêtes cyber* della *Police de sûreté* vodese, i presunti autori sono sospettati di vendita di multimedia box, cosiddette «KBox», tramite le quali si poteva accedere illegalmente, eludendo la protezione dei diritti d'autore, a oltre 82 000 film e serie. Tali film e serie sarebbero stati salvati su diversi server in Svizzera, Francia, Germania, Principato di Monaco e Paesi Bassi. Mediante la vendita di circa 20 000 di queste «KBox» e la conseguente violazione dei diritti d'autore, le società cinematografiche avrebbero subito un danno di oltre 2 milioni di franchi.

In questo caso la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust ha organizzato, su richiesta del Ministero pubblico del Canton Vaud, un incontro di coordinamento presso Eurojust. Sono state invitate le competenti autorità inquirenti della Francia e dei Paesi Bassi per discutere della giornata d'intervento (*action day*) e coordinare l'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria

della Svizzera; successivamente è stato chiesto sostegno anche alle autorità inquirenti tedesche e monegasche. Per supportare la giornata di intervento congiunta, la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust ha allestito un centro di coordinamento, in cui i rappresentanti dei Paesi interessati attivi presso Eurojust erano direttamente collegati e fungevano da referenti per le autorità inquirenti competenti nei loro Paesi. Potevano rispondere velocemente ed efficientemente alle domande, offrire sostegno in caso di problemi e reagire agli eventi anche a brevissimo termine. Attraverso il centro di coordinamento, il competente ministero pubblico svizzero era costantemente informato sullo stato degli interventi nei Paesi richiesti. Un esperto dell'*Operations Department* presso Eurojust, che dispone di notevole esperienza in casi di violazione dei diritti d'autore, nonché due esperti di Europol hanno ulteriormente rinforzato l'intervento. Europol ha messo in funzione sui siti disattivati delle cosiddette «*splash pages*», su cui si poteva leggere che i siti erano stati bloccati in seguito a un'azione internazionale delle autorità inquirenti.

I buoni contatti della Procura svizzera di collegamento con le autorità di perseguimento penale in Svizzera hanno permesso di agire in brevissimo tempo anche in Svizzera: grazie al loro intervento il ministero pubblico del Canton Grigioni ha potuto interrogare il giorno stesso un testimone che la sera prima della giornata d'intervento si era recato dal Canton Vaud a quello dei Grigioni.

Grazie alla positiva collaborazione di tutte le unità coinvolte, si sono potuti disattivare 11 server nei cinque Paesi che hanno preso parte all'azione e arrestare tre indagati in Svizzera.




Foto a sinistra: «*Splash page*» attivata da Europol.

Foto: Eurojust

Ulteriori rinforzi presso Eurojust – la rete degli Stati terzi rappresentati all'Aia continua a crescere

Da quando è stata istituita la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust nel 2015, sono cambiate parecchie cose. All'epoca erano rappresentati come Stati terzi soltanto la Norvegia, gli USA e la Svizzera. Attualmente 10 Stati terzi hanno proprie rappresentanze presso Eurojust: oltre agli Stati sum-

menzionati, ci sono anche l'Ucraina, il Montenegro, la Repubblica della Macedonia del Nord, la Serbia, la Georgia, l'Albania e, dalla sua uscita dall'UE, anche la Gran Bretagna. La rete degli Stati terzi rappresentati in loco cresce quindi continua-

mente ed è anche a disposizione della Procura svizzera di collegamento. Grazie al fatto che gli uffici si trovano sullo stesso piano, la collaborazione e i contatti tra i procuratori di collegamento dei vari Stati terzi sono molto stretti. Così le autorità di perseguimento penale svizzere possono essere sostenute in modo rapido e competente anche quando hanno domande destinate a questi Stati terzi.



4 Ultimi sviluppi ...

4.1 Ripartizione dei valori patrimoniali sequestrati / *Asset sharing*: ricompensa per una cooperazione coronata da successo

Ripartire i valori patrimoniali confiscati in un proprio procedimento penale con gli Stati che hanno contribuito al successo della procedura grazie alla loro cooperazione: questa è l'idea dietro il cosiddetto *asset sharing*. Questo strumento non mira soltanto a ricompensare il sostegno fornito. Nell'interesse di una lotta efficace al crimine, l'*asset sharing* vuole anche essere uno stimolo a sostenere altri Stati in futuro e promuovere così la cooperazione internazionale – una cooperazione che diventa sempre più importante se si considera la crescente globalizzazione dei reati.

Le autorità svizzere sono sempre state molto attive in questo settore. I valori patrimoniali in questione sono ripartiti sulla base e secondo i principi della Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso dello *sharing* internazionale attivo, le autorità svizzere confiscano in un proprio procedimento penale i valori patrimoniali di origine illecita secondo il diritto svizzero e ne offrono una parte allo Stato estero che ha sostenuto il procedimento penale con atti di assistenza giudiziaria. Nello *sharing* internazionale passivo la situazione è inversa – la Svizzera ottiene per il suo aiuto (trasmissione di mezzi di prova e/o consegna dei valori patrimoniali situati in Svizzera in base all'art. 74a AIMP) una parte dei valori patrimoniali confiscati dallo Stato estero. L'UFG IRH è competente per l'esecuzione della ripartizione, ossia per la negoziazione e la conclusione dei corrispondenti accordi di ripartizione.

Già nel suo rapporto di attività del 2016 l'UFG IRH ha fornito informazioni dettagliate sullo *sharing*. Di seguito illustriamo gli sviluppi verificatisi da allora.




Foto: KEYSTONE

Dall'entrata in vigore della LRVC nel 2004, ogni anno sono stati conclusi in media sette accordi di *sharing* internazionale. In totale, dal 2004 a fine 2020 sono stati sottoscritti 119 accordi. Soltanto tra il 2017 e il 2020 sono stati conclusi 50 casi. La maggior parte è costituita normalmente da *sharing* passivi, in cui gli Stati esteri hanno confiscato, sulla base del loro diritto nazionale, valori patrimoniali situati in Svizzera. Al secondo posto si trovano gli *sharing* attivi in casi in cui un'autorità svizzera ha confiscato, sulla base del diritto svizzero, valori patrimoniali situati all'estero.

La Svizzera condivide i valori patrimoniali confiscati con molti Stati. Dal 2004 ha concluso accordi con un totale di 24 paesi, in primo luogo con gli USA (24 casi), la Germania (23 casi), l'Italia (17 casi), il Liechtenstein (11 casi) e i Paesi Bassi (9 casi).


Numero di ripartizioni internazionali



Delle 119 ripartizioni eseguite, il 32 per cento dei valori patrimoniali sono stati attribuiti alla Svizzera e il 68 per cento all'estero, per cui la Svizzera ha ricevuto circa 142 milioni di franchi e i paesi esteri circa 308 milioni di franchi. Di questi ultimi, circa 59 milioni sono andati agli USA, circa 29 milioni al Giappone, circa 20 milioni all'Italia, circa 19 milioni al Brasile e circa 14 milioni all'Au-

stralia. Tra i 308 milioni di franchi citati vi sono anche i 131 milioni di dollari statunitensi che verranno consegnati all'Uzbekistan non appena l'accordo del DFAE in merito alle modalità di restituzione in relazione con l'accordo di *sharing* sarà stato negoziato e siglato (cfr. box «Primo accordo di *sharing* con l'Uzbekistan»).

Numero di ripartizioni internazionali per Paese



Primo accordo di *sharing* con l'Uzbekistan

Nel 2012 il Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine penale contro quattro cittadini uzbeki con legami personali ed economici con Gulnara Karimova, la figlia dell'ex presidente uzbeko Islam Karimov. I quattro erano accusati di corruzione, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro. Successivamente l'indagine è stata estesa alla figlia stessa del presidente. Nell'ambito del procedimento, il MPC ha sequestrato valori patrimoniali per circa 800 milioni di franchi nei Cantoni Ginevra e Zurigo. Nel frattempo circa 131 milioni di dollari statunitensi sono stati confiscati in via definitiva. Già nel 2018 il Consiglio federale aveva preso la decisione preventiva di restituire all'Uzbekistan l'intero importo dei valori

patrimoniali confiscati in via definitiva nel quadro di questa serie di casi (previa detrazione dei costi procedurali ed eventuali pene pecuniarie). In situazioni come questa si parla di un «falso *sharing*». Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP, in collaborazione con il DFAE, di consultare i Cantoni Ginevra e Zurigo per sapere se fossero disposti a rinunciare alla quota che spetterebbe loro secondo la LRVC. Entrambi i cantoni hanno dichiarato di rinunciare alla loro quota dei valori patrimoniali confiscati in via definitiva.

Si trattava quindi in primo luogo di stabilire con un accordo di ripartizione basato sulla LRVC la restituzione dell'intero importo all'Uzbekistan. La condizione era una dichiarazione di reciprocità dell'Uzbekistan, che l'UFG IRH ha ricevuto all'inizio del 2020. Come risultato delle trattative, la Svizzera e l'Uzbekistan hanno potuto firmare l'accordo nell'ottobre del 2020. L'intero importo di circa 131 milioni di dollari statunitensi sarà restituito all'Uzbekistan. Con un ulteriore accordo, la cui attuazione spetta al DFAE, saranno ora regolate le modalità della restituzione. In tal modo si intende garantire che il denaro sia restituito in modo trasparente, vada a favore della popolazione e dello sviluppo del Paese e non confluisca di nuovo in operazioni illecite.

Per quanto riguarda gli ulteriori valori patrimoniali nello stesso procedimento, che saranno eventualmente confiscati in un secondo momento in modo definitivo, si prevede la stessa procedura (dapprima la consultazione dei cantoni interessati per sapere se sono disposti a rinunciare alla loro quota, poi l'accordo di ripartizione e infine l'accordo sulle modalità della consegna).



Gulnara Karimova.

Foto: KEYSTONE/AP/Mikhail Metzel

Oltre alla ripartizione con altri Stati, la LRVC disciplina anche la ripartizione nazionale tra la Confederazione e i cantoni. Con regole semplici, stabilisce una compensazione tra gli enti pubblici che partecipano a un procedimento penale ed evita così conflitti d'interesse. Uno *sharing* nazionale può, ma non deve, risultare da un precedente *sharing* internazionale. Dal 2015 l'UFG IRH è responsabile anche per l'esecuzione delle ripartizioni nazionali.


Negli anni 2015–2020 l'UFG IRH ha potuto concludere un totale di 244 casi di *sharing* nazionale. In 197 casi si è proceduto a una ripartizione. Nel 26 per cento di questi casi è stato prima eseguito uno *sharing* internazionale con uno Stato estero. Nel restante 74 per cento, invece, non vi è stata una tale procedura. In 47 dei 244 casi totali non vi è stata una ripartizione perché le condizioni non erano adempiute (p.es. perché l'importo confiscato è stato assegnato ai danneggiati o non è stato raggiunto l'importo minimo di 100 000 franchi previsto dalla legge).

Anche nelle ripartizioni nazionali si tratta di importanti somme di denaro: nei casi conclusi tra il 2015 e il 2020 sono stati ripartiti in totale 506 milioni di franchi. Il 76 per cento è andato alla Confederazione (circa fr. 385 mio.) e il 24 per cento ai cantoni (circa fr. 121 mio.), soprattutto al Canton Zurigo (circa fr. 51 mio.) e al Canton Ginevra (circa fr. 48 mio.), ma anche, per esempio, ai Cantoni Ticino (circa fr. 6,5 mio.), San Gallo (circa fr. 4,5 mio.) e Basilea Città (circa fr. 4,3 mio.).


Attenzione ai dettagli – Successo per l'UFG dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Sebbene la legge stabilisca precisamente la chiave di ripartizione, i costi deducibili e altro, la situazione a volte è poco chiara. Non sempre gli enti pubblici coinvolti e l'UFG IRH sono d'accordo. In un caso, ad esempio, nonostante diversi tentativi, non è stato possibile accordarsi con il cantone interessato in relazione alla possibilità di deduzione dei costi. Il cantone in questione ha quindi impugnato con reclamo la decisione parziale emessa dall'UFG IRH dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Si trattava di stabilire se i costi processuali di altri procedimenti siano deducibili nella ripartizione nazionale quando tutti i procedimenti sono da ricondurre a una sola inchiesta penale. Il cantone insisteva sulla deduzione, mentre l'UFG IRH la respingeva e affermava che, dopo l'avvenuta separazione dei procedimenti, i costi relativi ai procedimenti separati possono essere fatti valere soltanto nei procedimenti penali in cui sono insorti. Pertanto, possono essere dedotti soltanto nella pertinente procedura di ripartizione. Nella sua decisione del 27 luglio 2020, il Tribunale amministrativo federale ha dato ragione all'UFG e ha stabilito che la LRVC non costituisce una base legale per prendere in considerazione i costi processuali di un procedimento penale diverso da quello su cui si basa la procedura di ripartizione e che quindi i relativi costi non possono essere dedotti dall'importo da ripartire (sentenza del TAF F-6672 del 27 luglio 2020). Il reclamo del cantone è stato quindi respinto.

Numero di casi conclusi



Ripartizione tra gli enti pubblici dei valori patrimoniali confiscati dal 2015 in CHF



4.2 Collaborazione con la Corte penale internazionale, i tribunali penali speciali e il tribunale che è loro succeduto: punto della situazione

I tribunali penali internazionali perseguono singoli soggetti accusati di gravi crimini internazionali, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e il crimine di aggressione. La Svizzera sostiene la Corte penale internazionale (CPI) con sede all'Aia e la ritiene un'istituzione centrale per la lotta contro l'impunità nonché per la diffusione e il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo. Appoggia anche altri tribunali penali internazionali che perseguono reati commessi durante un determinato periodo su un determinato territorio (tribunali penali speciali).

Dato che i tribunali penali internazionali non hanno forze di polizia proprie, devono fare affidamento sulla collaborazione con gli Stati. La Svizzera ha adottato disposizioni di legge che permettono e regolano la collaborazione con la CPI e altri tribunali penali internazionali.

1. Corte penale internazionale

Dal 2002 la Svizzera dispone di una base legale per la collaborazione con la CPI (Legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, LCPI; RS 351.6). L'UFG IRH, in quanto servizio centrale dotato di ampie competenze, garantisce una collaborazione ottimale con la CPI. Il servizio centrale riceve le domande della CPI e decide la portata e le modalità della collaborazione.

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria, nel 2020 l'UFG IRH ha ricevuto sette domande di assistenza dalla CPI. In sei casi l'UFG IRH è riuscito a trasmettere il materiale probatorio richiesto alla CPI oppure a mettere in atto altre misure richieste ancora nel corso dello stesso anno. Il procuratore della Corte aveva chiesto alle autorità svizzere, tra le altre cose, di citare testimoni informati sui fatti, reperire atti migratori per individuare potenziali testimoni, procedere ad atti istruttori sul territorio svizzero e l'edizione di documentazione. Autorità federali e cantonali hanno aiutato l'UFG IRH a eseguire le domande.

Un esponente del mondo del calcio accusato di partecipazione a crimini contro l'umanità

Nel 2020 l'UFG IRH ha accolto per la prima volta una domanda di assistenza giudiziaria della CPI, relativa a reati finanziari connessi a crimini di diritto penale internazionale. Un esponente del calcio avrebbe sostenuto finanziariamente nonché con l'acquisto di benzina, munizioni e beni alimentari un gruppo armato nel commettere crimini contro l'umanità. Il procuratore della Corte ha chiesto alle autorità svizzere di reperire documenti in questo contesto, che potessero fornire informazioni su eventuali flussi di denaro. Sulla base della LCPI, l'UFG IRH ha confermato l'ammissibilità della collaborazione e ordinato le misure consentite nell'ambito della cooperazione. L'esecuzione della domanda è stata affidata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Nel novembre del 2020 è stato possibile inoltrare il materiale probatorio alla CPI.



Foto: KEYSTONE/Branko de Lang

2. I tribunali penali speciali e il Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali speciali

In seguito ai conflitti nella ex Jugoslavia e in Ruanda, la Svizzera ha disciplinato la collaborazione con i tribunali penali speciali all'Aia e ad Arusha (Tanzania) nella Legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20), il cui campo d'applicazione è stato esteso anche alla collaborazione con il tribunale speciale per la Sierra Leone. Per poter collaborare anche con il tribunale successivo istituito dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2010, il cosiddetto Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali speciali, incaricato di portare a termine gli ultimi procedimenti dei tribunali penali speciali, la Svizzera ha nuovamente esteso il campo d'applicazione di questa legge nel 2012.

Nel 2020 l'UFG IRH ha ricevuto una domanda di assistenza giudiziaria dal Meccanismo. Contemporaneamente quest'ultimo ha rinnovato una domanda del 2017. Inoltre nell'anno in esame le autorità svizzere hanno presentato, a loro volta, una domanda al Meccanismo.

4.3 Ucraina – Caso Yanukovich: conclusione delle procedure di assistenza giudiziaria pendenti

Secondo l'articolo 79a AIMP, in casi complessi o di particolare importanza l'UFG può statuire autonomamente sull'ammissibilità delle domande di assistenza giudiziaria. Dopo la destituzione dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich nella primavera del 2014, l'UFG IRH ha deciso di far uso di questa facoltà in linea con la strategia del Consiglio federale di bloccare, confiscare e restituire i fondi di potentati (*asset recovery*).

Da allora l'UFG IRH ha ricevuto domande formali di assistenza giudiziaria da parte del procuratore generale ucraino in 11 casi. Nel febbraio del 2020, l'UFG IRH è stato informato che la maggior parte dei procedimenti è stata trasferita all'ufficio anti-corruzione ucraino NABU. In quasi tutti i casi l'UFG IRH ha potuto dare seguito alle domande e, tra le altre cose, bloccare i valori patrimoniali di alti rappresentanti del vecchio regime dell'ex presidente Viktor Yanukovich, per un totale di quasi 150 milioni di dollari statunitensi (una parte già nel febbraio del 2014 sulla base di una corrispondente ordinanza del Consiglio federale), e disporre il sequestro probatorio di documentazione bancaria e altri documenti. L'esecuzione delle misure richieste è stata in parte attribuita al MPC.

Nel 2020 l'UFG IRH, grazie alla trasmissione del materiale probatorio raccolto, ha potuto concludere con successo tutte le procedure di assistenza giudiziaria pendenti. Sulla base dei mezzi di prova forniti, le autorità ucraine dovrebbero essere in grado di ottenere le sentenze di confisca relative ai valori patrimoniali ancora bloccati in Svizzera e poi chiedere la loro consegna.

5 Nuove basi legali per la collaborazione

5.1 Il rivisto articolo 1 AIMP: estensione della collaborazione con le istituzioni penali internazionali

Finora l'AIMP era limitata all'assistenza giudiziaria tra Stati e quindi non poteva essere applicata alla collaborazione con istituzioni penali internazionali come i tribunali speciali o le commissioni d'inchiesta dell'ONU. Nel recente passato questo ha portato a situazioni insoddisfacenti. La modifica dell'AIMP permetterà di fornire assistenza giudiziaria anche a istituzioni penali internazionali, con cui finora non è stato possibile collaborare per mancanza di una base legale, a differenza di quanto avviene per la Corte penale internazionale e i tribunali penali speciali, ovvero il Meccanismo a loro succeduto, menzionati a pagina 22. In questo modo la Svizzera fornisce un ulteriore importante contributo contro l'impunità nell'ambito dei più gravi crimini internazionali.

Nel 2016 la Svizzera ha ricevuto una domanda di assistenza giudiziaria dal Tribunale speciale per il Libano, che è stato istituito dall'ONU per indagare sull'omicidio dell'ex presidente Rafik Hariri. Tuttavia la Svizzera ha dovuto respingere la domanda di consegna di metadati telefonici perché mancava una base legale per la collaborazione. L'AIMP era infatti limitata alla collaborazione tra Stati. Quasi contemporaneamente l'interesse si è concentrato sul Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente di sostegno all'investigazione dei crimini commessi in Siria («Meccanismo per la Siria»). Questo Meccanismo è stato istituito con una risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU e ha sede a Ginevra. La Svizzera ha appoggiato politicamente l'istituzione sia del Meccanismo per la Siria sia del Tribunale speciale per il Libano. Alla luce di questo contesto si è analizzato se il quadro legale in



Il rivisto articolo 1 AIMP estende il campo di applicazione della legge alle istituzioni penali internazionali. Nell'immagine la direttrice del Meccanismo per la Siria, Catherine Marchi-Uhel.

Foto: KEYSTONE/Martial Trezzini

vigore fosse sufficiente per la collaborazione con le istituzioni penali internazionali e si è giunti alla conclusione che esiste una lacuna che va colmata. La questione è stata trattata in dettaglio nel Rapporto di attività del 2018.

L'UFG IRH ha elaborato un progetto per colmare la lacuna. Una volta conclusasi positivamente la procedura di consultazione, il 6 novembre 2019 il Consiglio federale ha potuto approvare il disegno di revisione dell'articolo 1 AIMP. Le Camere federali hanno approvato il progetto nel dicembre 2020. La modifica entrerà in vigore il 1° giugno 2021.

Il modificato articolo 1 AIMP permette la collaborazione con i tribunali internazionali o le altre istituzioni internazionali o sovranazionali con funzioni di autorità penali (cosiddette «istituzioni penali internazionali»). Questo concetto include anche le istituzioni miste nazionali e internazionali (i cosiddetti «tribunali ibridi») come, ad esempio, i tribunali per la Sierra Leone e la Cambogia.

La modifica dell'articolo 1 AIMP è strutturata su tre livelli: secondo il primo livello, l'AIMP si applicherà automaticamente alla collaborazione con tutte le istituzioni penali che perseguono crimini internazionali classici (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra). Non è obbligatorio che l'istituzione sia stata creata dall'ONU. Come esempio si può menzionare il tribunale per il Kosovo, che si fonda su un trattato tra l'Unione europea e il Kosovo.

Il secondo livello permetterà la collaborazione con le istituzioni penali internazionali che perseguono reati diversi dai classici crimini di diritto internazionale, come ad esempio l'omicidio. La collaborazione sarà possibile se la creazione dell'istituzione penale si basa su una risoluzione dell'ONU che è vincolante per la Svizzera o che la Svizzera ha sostenuto. Rientra in questa casistica il Tribunale speciale per il Libano.

Per colmare completamente la lacuna e poter applicare l'AIMP con la massima flessibilità possibile all'assistenza giudiziaria con altre istituzioni, il terzo livello prevede che il Consiglio federale possa decidere di applicare l'AIMP alla collaborazione con altre istituzioni penali internazionali. A tal fine è necessario che l'istituzione si fondi su una base legale che stabilisca chiaramente le competenze penali e di procedura penale dell'istituzione, che il procedimento dinanzi al giudice o all'istituzione garantisca il rispetto dei principi dello Stato di diritto e che la collaborazione serva a garantire gli interessi della Svizzera. In tal modo si permette anche la collaborazione con istituzioni penali create al di fuori del quadro dell'ONU, per le quali non è (ancora) chiaro se perseguono (esclusivamente) crimini di diritto internazionale. Un esempio sarebbe la «Commissione Marty», che ha investigato il traffico di organi ed esseri umani in Kosovo.

La nuova regolamentazione garantisce la massima flessibilità: in futuro la Svizzera potrà fornire assistenza giudiziaria a tutte le istituzioni penali internazionali, ma non sarà obbligata a farlo, in linea con il principio dell'articolo 1 capoverso 4 AIMP, che finora ha dato buoni risultati.

Grazie alla modifica dell'articolo 1 AIMP e alla nuova collaborazione con le istituzioni penali internazionali, la Svizzera fornisce un importante contributo contro l'impunità nell'ambito dei più gravi crimini internazionali.

5.2 I nuovi articoli 80^{d^{bis}} e 80^{d^{ter}} AIMP – assistenza giudiziaria dinamica e squadre investigative comuni: le novità della revisione dell'AIMP

Il cosiddetto «pacchetto sul terrorismo», adottato dalle Camere federali nella sessione autunnale 2020, contiene anche una revisione parziale dell'AIMP. Da un lato è stata creata una base legale per le squadre investigative comuni, dall'altro in futuro in determinate situazioni sarà possibile consegnare informazioni e materiale probatorio all'estero prima dell'emissione della decisione di chiusura nella procedura di assistenza giudiziaria («assistenza giudiziaria dinamica»). Soprattutto quest'ultimo aspetto è stato dibattuto fino all'ultimo e soltanto nell'ambito della seconda tornata di appianamento delle differenze tra le due Camere si è trovata una soluzione di compromesso. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2021.

Dinamico – ma limitato

Determinati provvedimenti di assistenza giudiziaria hanno senso soltanto se la loro applicazione rimane confidenziale per un determinato periodo, ossia se la comunicazione all'interessato della misura di assistenza giudiziaria applicata in Svizzera può essere coordinata con le esigenze del procedimento penale estero. Se, ad esempio, una rete di trafficanti di stupefacenti opera nel sud della Germania e usa carte SIM telefoniche svizzere per comunicare, è molto probabile che le autorità inquirenti tedesche chiedano alla Svizzera di intercettare questi numeri di telefono. Con tutta probabilità nel corso dell'intercettazione, in Germania avrà luogo un'indagine sotto copertura contro la rete di trafficanti. Se i titolari dei numeri di telefono in Svizzera – che nella maggior parte dei casi saranno identici o strettamente connessi con le persone oggetto dell'indagine sotto copertura tedesca – fossero informati dell'intercettazione telefonica effettuata in base all'assistenza giudiziaria in Svizzera mentre in Germania l'indagine sotto copertura è ancora in corso, il successo del procedimento penale tedesco sarebbe compromesso. La situazione giuridica svizzera prevede però esattamente questo. In una sentenza (DTF 143 IV 186), il Tribunale federale ha ritenuto che la sorveglianza telefonica in tempo reale, o perlomeno la trasmissione anticipata di dati relativi ai contenuti, può essere di grande utilità in indagini che devono rimanere segrete per un certo periodo. In mancanza di una base legale o fondata su un trattato internazionale, una procedura del genere non può però essere accettata. Può essere introdotta soltanto mediante una revisione di legge.

L'UFG IRH ha cercato di adempiere a questo «compito legislativo» assegnato dal Tribunale federale con la proposta di introdurre una base legale nell'AIMP. Inserire questo progetto nel «pacchetto sul terrorismo» sembrava ragionevole, poiché le misure di assistenza

giudiziaria in questione svolgono un ruolo chiave nel settore della lotta contro il terrorismo. Tuttavia, la nuova norma andava formulata in modo tale da non limitarsi solo a questo ambito: andavano coperti anche altri reati gravi come il traffico di stupefacenti, il traffico di esseri umani o il riciclaggio di denaro su larga scala.

Nel corso delle deliberazioni delle Camere federali è però emerso che questo ampio campo di applicazione – soprattutto nel contesto del progetto sul terrorismo – era troppo impreciso per il Parlamento. Il nuovo articolo 80^{d^{bis}} AIMP consente pertanto l'assistenza giudiziaria dinamica soltanto – ma pur sempre – quando le indagini straniere in casi di terrorismo e criminalità organizzata sarebbero rese sproporzionatamente più difficili senza questa misura o quando si tratta di sventare un pericolo grave o diretto e soprattutto la commissione di un reato di matrice terroristica.

Squadre investigative comuni in futuro anche al di fuori degli strumenti del Consiglio d'Europa

Quando in una procedura d'inchiesta devono essere condotte indagini difficili e onerose con riferimenti ad altri Stati o quando diversi Stati effettuano indagini su fatti che richiedono un approccio coordinato e concordato tra questi Stati, può essere creata una squadra investigativa comune (*Joint Investigation Team*, JIT). Una JIT viene istituita per un determinato scopo e per un periodo limitato. La sua creazione è una misura di assistenza giudiziaria e si basa quindi su una domanda di assistenza giudiziaria. Una volta istituita una JIT bi- o multilaterale, al suo interno possono essere scambiati in modo più diretto informazioni e mezzi di prova.

L'impiego di JIT era già possibile in passato sulla base dell'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (Secondo Protocollo addizionale; RS 0.351.12). Tuttavia era limitato agli Stati aderenti a detto Protocollo. In casi di grandi dimensioni, come avviene soprattutto per i reati di corruzione, questo limite si è rivelato troppo restrittivo. Nel contesto dei procedimenti «Petrobras» con il Brasile, ad esempio, sarebbe stato molto utile avere una JIT tra le autorità inquirenti svizzere e brasiliane, ma non vi era una base legale per istituirlo.

Questa lacuna sarà ora colmata con l'articolo 80^{d^{ter}} segg. AIMP. Nell'AIMP sarà quindi contenuta una base legale applicabile «*erga omnes*» per l'istituzione di squadre investigative comuni, fermo restando che devono ovviamente essere adempiute le condizioni generali dell'AIMP per fornire assistenza giudiziaria. Dal punto di vista del contenuto, ad eccezione di una nuova disposizione relativa alla trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova, la norma è uguale all'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale. La suddivisione in diversi articoli è stata effettuata per motivi redazionali legati alla tecnica legislativa. Soprattutto va rilevato che continuerà a valere anche la regola conosciuta come «*Swiss Clause*», secondo cui le informazioni ottenute nell'ambito di una JIT potranno essere usate come prove in Tribunale soltanto dopo la conclusione formale della procedura di assistenza giudiziaria svizzera.

6 Panoramica degli strumenti elettronici ausiliari sul sito dell'UFG IRH

Per tutti i settori della cooperazione internazionale in materia penale: sito internet dell'UFG (www.ufg.admin.ch)

> Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale >

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)

- Informazioni generali: indirizzo di contatto, rapporti d'attività, statistica.
- Basi legali.
- Panoramica delle singole procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Cooperazione con la Corte penale internazionale e altri tribunali penali internazionali.
- Informazioni in merito alla rete di trattati internazionali.
- Link alla guida all'assistenza giudiziaria e alla banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (cfr. di seguito) nonché alla rete giudiziaria e a Eurojust.

In aggiunta all'indirizzo www.rhf.admin.ch >

Diritto penale:

- Link a direttive, promemoria e circolari, basi legali, giurisprudenza e autorità.

Specificamente per l'assistenza giudiziaria accessoria:

Guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch >

Guida all'assistenza giudiziaria)

- Strumento ausiliario per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità svizzere, soprattutto per l'assunzione delle prove e la notifica all'estero.
- Indice dei Paesi: panoramica di tutte le informazioni utili per presentare una domanda a un determinato Paese (a sostegno di un procedimento penale, civile o amministrativo).
- Modelli di richieste, moduli per l'assunzione delle prove o la notificazione.

Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri

(www.elorge.admin.ch)

- Destinata soprattutto alle autorità straniere che, inserendo il numero di avviamento postale o il nome di una località, possono individuare l'autorità locale svizzera competente per lo scambio diretto ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale accessoria in materia penale e civile.
- Elenco delle autorità svizzere legittimate allo scambio diretto con le omologhe autorità estere ai fini dell'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale.

7 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

7.1 Estradizione e trasferimento

- Decisioni del Tribunale penale federale RR.2019.299 e RR.2019.338 del 12 febbraio 2020 (estradizione al Kosovo); condizioni di carcerazione, garanzie; protezione da atti di vendetta privati.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_228/2020 e 1C_261/2020 del 12 giugno 2020 (estradizione alla Germania). Articolo 260^{er} CP (concetto di organizzazione criminale). L'HPG (forze di difesa del popolo; braccio armato del PKK) è da qualificare *prima facie* come organizzazione criminale.
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2020.104 del 19 giugno 2020 (estradizione al Kosovo). Portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) per la valutazione di una domanda di estradizione. Con sentenza 1C_388/2020 del 13 luglio 2020, il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso presentato contro la decisione.
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2020.127 del 20 luglio 2020 (estradizione all'Argentina). Dall'Argentina vanno ottenute, oltre alle garanzie relative alle condizioni di carcerazione e di monitoraggio richieste dall'UFG, anche una garanzia relativa alle visite in carcere non sorvegliate da parte di un rappresentante legale nonché una garanzia relativa alle visite da parte dei familiari del perseguito.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_379/2020 del 27 luglio 2020 (estradizione al Portogallo). Entrata in vigore della Convenzione europea di estradizione il 5 novembre 2019; significato per la Svizzera in relazione alla prescrizione (art. 8).
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2020.51 e RR.2020.30 del 19 agosto 2020 (estradizione alla Russia). Problematica della (mancante) capacità di scontare la pena; significato della riserva della Russia relativa all'articolo 1 della Convenzione europea di estradizione. Il Tribunale penale federale ha annullato la decisione di estradizione dell'UFG. Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso dell'UFG (sentenza 1C_456/2020 del 26 novembre 2020).
- Sentenza del Tribunale federale 1C_444/2020 del 23 dicembre 2020 (estradizione alla Russia). Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale penale federale dell'11 agosto 2020, con cui questo aveva respinto il ricorso contro la decisione dell'UFG e ha rinviato il caso al Tribunale penale federale per nuova valutazione. Il Tribunale federale chiede un nuovo apprezzamento della situazione per quanto concerne la questione del rispetto delle garanzie rilasciate dalla Russia.

7.2 Assistenza giudiziaria accessoria

- Decisione del Tribunale penale federale RR.2019.132 del 29 gennaio 2020: esecuzione di decisioni di confisca estere (art. 94 segg. AIMP); pretese di risarcimento; articolo 70 capoverso 2 CP: acquisizione dei valori patrimoniali da parte di un terzo in buona fede; ricorso accolto.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte d'appello, CR.2019.10 del 24 febbraio 2020; domanda di revisione contro una decisione della Corte d'appello del Tribunale penale federale.
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2019.232 del 4 marzo 2020; delimitazione tra assistenza giudiziaria internazionale e collaborazione di polizia (confermata con sentenza del Tribunale federale 1C_166/2020 del 24 marzo 2020).
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2020.6-9 del 26 marzo 2020; doppia punibilità: violazione della legge sui partiti (finanziamento dei partiti), favoreggiamento; procedimento a carattere prevalentemente politico (confermata con sentenza del Tribunale federale 1C_182/2020 del 14 aprile 2020).
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2019.246 dell'8 aprile 2020; assistenza giudiziaria alla Turchia; lacune del procedimento penale all'estero (art. 2 AIMP); principio della proporzionalità; ricorso parzialmente accolto.
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2019.357 del 28 aprile 2020; procedura semplificata secondo l'articolo 80c AIMP; irrevocabilità del consenso; principio della buona fede.
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2019.261-263 del 6 maggio 2020; assistenza giudiziaria al Brasile; priorità del trattato bilaterale di assistenza giudiziaria: nessun motivo di esclusione per violazione delle prescrizioni relative a misure di politica monetaria, commerciale ed economica.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_259/2020 del 19 giugno 2020; interessi essenziali della Svizzera (art. 1a AIMP); competenza del DFGP e del Consiglio federale; definizione degli interessi essenziali della Svizzera.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_354/2020 del 21 luglio 2020; doppia punibilità: sintesi della giurisprudenza; in caso di riciclaggio di denaro è sufficiente che, in base alle circostanze, la domanda si fondi su un sospetto oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'accertamento del reato preliminare.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_423/2020 del 5 agosto 2020; posizione di parte e legittimazione a interporre reclamo: soltanto chi conserva ed è proprietario (ammassatore) di supporti di memoria di dati elettronici confiscati è direttamente interessato e quindi legittimato al ricorso, e non il depositante ovvero il proprietario di diritto civile, che è colpito dal sequestro soltanto in modo indiretto; decisivo è l'effettivo

potere di disporre e il possesso diretto; ciò vale anche quando terzi hanno accesso ai dati dall'esterno.

- Decisione del Tribunale penale federale RR.2020.126 del 10 settembre 2020; consegna di oggetti o beni patrimoniali (art. 74a AIMP); condizioni per la consegna di oggetti o beni patrimoniali prima dell'emissione di una decisione di confisca passata in giudicato ed esecutiva; sintesi della giurisprudenza.
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2019.165 del 16 ottobre 2020; consegna di oggetti o beni patrimoniali (art. 74a AIMP); decisione di confisca estera; motivazione della decisione di confisca e nesso con i beni patrimoniali sequestrati in Svizzera; negazione dell'acquisizione in buona fede di diritti da parte di una persona non coinvolta nell'atto punibile (art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP).
- Decisione del Tribunale penale federale RR.2020.110 del 18 novembre 2020; perquisizione di locali e sequestro in depositi franchi doganali; legittimazione al ricorso: decisiva è l'organizzazione concreta del rapporto contrattuale con il deposito franco doganale.

8 Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2016–2020

Gruppo	Tipo	2016	2017	2018	2019	2020
Domande di estradizione all'estero		284	259	252	272	204
Domande di estradizione alla Svizzera		384	360	350	321	285
Domande di ricerca all'estero		310	281	249	268	207
Domande di ricerca alla Svizzera		32 789	31 697	34 151	36 511	31 535
Domande di assunzione del perseguimento all'estero		166	153	225	221	227
Domande di assunzione del perseguimento alla Svizzera		118	133	135	142	132
Domande di esecuzione della pena all'estero	pene detentive	10	15	5	3	7
Domande di esecuzione della pena alla Svizzera	pene detentive	2	6	5	4	8
	multe	5		1		4
Trasferimento di condannati all'estero	su richiesta del condannato	47	65	57	54	36
	conformemente al Protocollo addizionale	4	2	2	1	1
Trasferimento di condannati alla Svizzera	su richiesta del condannato	19	14	15	24	15
Ricerca per tribunali internazionali						
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera	assunzione di prove in materia penale	1268	1085	1163	1270	1279
	assunzione di prove in materia penale: vigilanza	1170	1333	1146	1260	1205
	assunzione di prove in materia penale: caso proprio	45	44	80	71	67
	consegna di valori patrimoniali	14	14	23	19	30
	consegna di valori patrimoniali: caso proprio	4	4	3	2	6
	assunzione di prove in materia civile	58	34	66	57	48

Gruppo	Tipo	2016	2017	2018	2019	2020
Assistenza giudiziaria per i tribunali internazionali	Corte penale internazionale	2	4	10		7
Domande di assistenza giudiziaria all'estero	assunzione di prove in materia penale	984	946	850	935	845
	consegna di valori patrimoniali	6	5	4	20	12
	assunzione di prove in materia civile	35	28	13	23	18
Assistenza giudiziaria secondaria	per l'utilizzo in procedimenti penali	9	13	15	17	13
	trasmissione a uno Stato terzo	7	2	7	9	4
Trasmissione spontanea di informazioni	all'estero (art. 67a AIMP)	114	121	164	127	168
	alla Svizzera	2	2	1	3	3
Domande di notificazione alla Svizzera	in diritto penale	264	238	265	213	161
	in diritto civile	777	584	534	536	324
	in diritto amministrativo	55	102	249	190	188
	in diritto amministrativo (Convenzione n. 94) *				22	34
Domande di notificazione all'estero	in diritto penale	552	562	548	559	616
	in diritto civile	857	917	798	821	689
	in diritto amministrativo	602	529	552	543	427
	in diritto amministrativo (Convenzione n. 94) *				15	33
Ripartizione dei valori patrimoniali	ripartizione internazionale (sentenza svizzera di confisca)	9	5	14	11	12
	ripartizione internazionale (sentenza estera di confisca)	6	3	6	17	9
	ripartizione nazionale	34	36	41	70	55
Procura svizzera di collegamento presso Eurojust	domande Eurojust-svizzera	144	131	132	134	132
	domande Svizzera-Eurojust	90	70	91	150	145
Istruzione per il DFGP	autorizzazioni secondo l'art. 271 CP		1	1	1	

* Dal 1° ottobre 2019 (data di entrata in vigore della Convenzione n. 94 per la Svizzera)

Decisioni di tribunali

Istanza	2016	2017	2018	2019	2020
Tribunale penale federale TPF	220	277	235	230	294
Tribunale federale TF	61	93	82	66	83
Totale	281	370	317	296	377

